

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 25.09.2012

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **sabato 29.09.2012 alle ore 15.30:**

PROMOZIONE A	PRAVISDOMINI – CALCIO PRATA
PRIMA A	DIANA – ARTENIESE (su richiesta delle Società)
PRIMA B	ANCONA – SERENISSIMA PRADAMANO
PRIMA C	PRIMOREC – SAN GIOVANNI SOVODNJE – PIERIS (su richiesta delle Società)
SECONDA A	GS FALCHI VIS PAS – AURORA PORDENONE
SECONDA B	BARBEANO – SPILIMBERGO VALERIANO PINZANO – RAGOGNA
SECONDA C	AIELLO – PORPETTO
SECONDA D	MOSSA – PIEDIMONTE

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Via Milano 15 - 34132 Trieste
Tel. 040 632264 - Fax 040 632265
e-mail: posta@figclnd-fvg.org
www.figclnd-fvg.org

1.1.1. COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013 – TROFEO RENZO CAPOCASALE

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare degli ottavi di finale:

MERCOLEDI' 26/09/2012 – ORE 20.30

GARA OT/1: CAMINO – CALCIO BANNIA

GARA OT/2: GRAVIS – RIVE D'ARCANO

GARA OT/3: PERTEGADA CALCIO – TORREANESE

GARA OT/4: UNION MARTIGNACCO – CASARSA

GARA OT/5: ANCONA – S.GIOVANNI

GARA OT/6: SANTAMARIA – MANIAGO

GARA OT/7: ISONTINA – PRIMOREC (campo Via Gavinana, San Lorenzo Isontino)

GARA OT/8: MUGLIA F. – RONCHI CALCIO

Le gare saranno ad eliminazione diretta.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

1.1.2. COPPA REGIONE SOCIETÀ' DI SECONDA CATEGORIA 2012/2013 – TROFEO CARLO BASSO

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare degli ottavi di finale:

MERCOLEDI' 26/09/2012 – ORE 20.30

GARA OT/1: VIBATE – CANEVA

GARA OT/2: OSOPPO – CEOLINI

GARA OT/3: RIVIERA – TILAVENTINA

GARA OT/4: TREPPO GRANDE – TAGLIAMENTO (Via Pieve, Dignano – su acc. tra le società)

GARA OT/5: FORUM JULII – PALAZZOLO

GARA OT/6: ROMANA MONFALCONE – PASIANESE CALCIO

GARA OT/7: FO.RE. TURRIACO – SANT'ANDREA SAN VITO

GARA OT/8: AQUILEIA – ROIANESE

Le gare saranno ad eliminazione diretta.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

1.1.3. COPPA REGIONE SOCIETA' DI TERZA CATEGORIA 2012/2013 – TROFEO MARIO MAREGA

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare degli ottavi di finale:

MERCOLEDI' 26/09/2012 – ORE 20.30

GARA OT/1: VALVASONE ARZENE S.M. – PURLILIESE (campo V.le Rimembranza "A", Casarsa (PN))

GARA OT/2: TRE S. CORDENONS – CALCIO SAN LEONARDO

GARA OT/3: U.C. 3 STELLE – NUOVA AC SANDANIELESE

GARA OT/4: COSEANO – MORSANO AL TAGL.TO (campo Cisterna di Coseano)

GARA OT/5: MORUZZO – AUDAX SANROCCHESE

GARA OT/6: MALISANA – POL. FLAMBRO (Via Udine, Porpetto)

GARA OT/7: MONTEBELLO DON BOSCO – FAUGLIS (campo Via Locchi, Trieste)

GARA OT/8: CENTRO SEDIA CALCIO – FIUMICELLO 2004 (Via Roma, S.Vito al Torre)

Le gare saranno ad eliminazione diretta.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

2. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

2.1. Campi di Gioco ed Orari

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – CAMPO DI GIUOCO

Si comunica che la Società **UNION MARTIGNACCO** disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale Giovanissimi sul campo sportivo di **Via Colloredo di Prado a Nogaredo di Prato (UD)**.

2.2. Spostamento Gare

Si ricorda che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:

26/09/2012	CR 1C	ISONTINA-PRIMOREC	20.30	Via Gavinana, S.Lorenzo
26/09/2012	CR 2C	TREPPON GRANDE-TAGLIAMENTO	20.30	Via Pieve, Dignano
26/09/2012	CR 3C	VALVASONE ASM-PURLILIESE	20.30	V.le Rimembranza, Casarsa
26/09/2012	CR 3C	COSEANO-MORSANO AL TAGL.TO	20.30	Cisterna di Coseano
26/09/2012	CR 3C	MALISANA-POL. FLAMBRO	20.30	Via Udine, Porpetto
26/09/2012	CR 3C	MONTEBELLO DON BOSCO-FAUGLIS	20.30	Via Locchi, Trieste
26/09/2012	CR 3C	CENTRO SEDIA CALCIO-FIUMICELLO 2004	20.30	Via Roma, S.Vito al Torre
26/09/2012	EC	SAN LUIGI CALCIO-MARANESE MARUZZELLA	20.30	Via di Zaule, Aquilinia
30/09/2012	EC	TOLMEZZO CARNIA-UNIONE TRIESTINA 2012 (*)	12.30	
29/09/2012	1C	DIANA-ARTENIESE	15.30	
29/09/2012	1C	SOVODNJE-PIERIS	15.30	
25/09/2012	RJ	FLAIBANO-AUDAX SANROCCHESE	19.00	
01/10/2012	RJ	TRIESTE CALCIO-ZAULE RABUIESE	20.00	
29/09/2012	CI C5	CALCETTO CLARK UDINE-ADVS GRAVO	16.00	
29/09/2012	CI C5	TORRIANA-PORDENONE	16.30	
01/10/2012	C5 C1	F.C. MEDITERRANEA-CJARLINS MUZANE	21.00	
26/09/2012	AR	AUDAX SANROCCHESE-PRO GORIZIA	18.00	
27/09/2012	AS	RONCHI CALCIO-DONATELLO CALCIO	20.00	
25/09/2012	GS	TORRE-FONTANAFREDDA	18.30	

Segue Spostamento Gare

(*) CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GARA TOLMEZZO CARNIA–UNIONE TRIESTINA 2012

La Questura di Udine dopo gli opportuni accertamenti, evidenziando la collaborazione in essere con la Federcalcio del Friuli Venezia Giulia circa lo svolgimento di tutte le attività agonistiche dipendenti dalla programmazione per la stagione sportiva 2012/2013, ha disposto che la partita TOLMEZZO CARNIA – UNIONE TRIESTINA 2012 in programma a Tolmezzo per il giorno 30 settembre 2012 venga giocata alle ore 12.30, ciò al fine di evitare eventuali potenziali criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto il Comitato Regionale della Federcalcio del Friuli Venezia Giulia fissa lo svolgimento dell'incontro TOLMEZZO CARNIA – UNIONE TRIESTINA 2012, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza, per il giorno 30 settembre 2012 alle ore 12.30 allo stadio comunale di Tolmezzo.

3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

3.1. Svincolo Giovane Calciatore

Con la presente si comunica che

- Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2012-13, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale era stato sottoscritto;
- Visto quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Roma alla Sezione 10, punto 10.4, lettera b4, comma 2), pag. 132

si delibera

di annullare il seguente tesseramento annuale:

- STRANIERI MARCO 03.02.1999 UDINESE CALCIO tess.: 39457

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

4.1. Referti Categorie di Base

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Si ricorda alle società che svolgono attività con le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti) di utilizzare i referti predisposti per la s.s. 2012/2013, scaricabili dal sito del Comitato Regionale della LND (www.figclnd-fvg.org – alla voce “SERVIZI” e “MODULISTICA”).

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Gare del 22 e 23/09/2012 (3ª Giornata Girone di Andata)

GIRONE A

FONTANAFREDDA	- VIRTUS CORNO	2 - 2
GEMONESE	- SAN DANIELE	0 - 0
LIGNANO	- CJARLINS MUZANE	1 - 3
LUMIGNACCO	- AZZANESE	0 - 1
MARANESE MARUZZELLA	- I.S.M. GRADISCA	0 - 2
TOLMEZZO CARNIA	- SAN LUIGI CALCIO	1 - 4
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- PRO CERVIGNANO MUSCOLI	3 - 0
UNIONE TRIESTINA 2012	- TORVISCOSA	1 - 0
Rip.: MANZANESE		

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

6.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, Cav. Livio Lupetin (effettivo) nella seduta del 25/09/2012 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

6.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 23/09/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRANGONI FABIO
CANDOTTI DANIEL

(TOLMEZZO CARNIA)
(TORVISCOSA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STAMPETTA ANDREA
FAGGIANI FABIO
DE CRESCENZO SALVATORE
DURANDI RICCARDO
FANTINA LOUIS

(GEMONESE)
(LIGNANO)
(PRO CERVIGNANO M.)
(SAN DANIELE)
(SAN LUIGI CALCIO)

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

7.1. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall'avv. Luca De Pauli (componenti effettivi), nonché dall'avv. Daniele Pezzetta (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 13.09.2012, ha assunto la seguente decisione:

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CIORBA Mirko e CONTESSI Marino, nonché nei confronti delle società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE

Con raccomandata dd. 08.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 e dell'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- **CIORBA Mirko (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD VENZONE)**, per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., "*perché, malgrado fosse tesserato con la società A.S.D. VENZONE, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la società A.S.D. STELLA AZZURRA*".
- **CONTESSI Marino (presidente della Società A.S.D. STELLA AZZURRA)**, per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., e degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. "*perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione*".
- la **A.S.D. STELLA AZZURRA** per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio Presidente, per le condotte specifiche addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore Sig. CIORBA Mirko per la Società A.S.D. STELLA AZZURRA.
- la **A.S.D. VENZONE** per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio tesserato CIORBA Mirko, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. STELLA AZZURRA.

Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 13.09.2012, in sede di audizione compariva il solo sig. Marino CONTESSI, Presidente di A.S.D. STELLA AZZURRA, il quale ammetteva per quanto di ragione l'addebito, nello specifico ascrivendolo ad una cattiva gestione della operazione, posta in essere confidando in buona fede nella parola del calciatore CIORBA Mirko, già proprio tesserato, in un contesto di costanti rapporti di collaborazione con la A.S.D. VENZONE. A fronte di ciò, il sig. CONTESSI formulava richiesta di patteggiamento, per sé e per la Società rappresentata, ottenendo il consenso del Rappresentante della Procura Federale.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva:

quanto al sig. CIORBA Mirko, due giornate di squalifica;

quanto all'A.S.D. VENZONE: € 150,00 (centocinquanta) di ammenda.

Quanto al sig. Marino CONTESSI, le Parti concordavano la sanzione finale di gg. 60 (sessanta) di inibizione (pena base giorni 90, ridotti ai sensi dell'art. 23 C.G.S.); quanto alla posizione della A.S.D. STELLA AZZURRA, le Parti concordavano la sanzione finale di euro 533,00 (cinquecentotrentatre) di ammenda (pena base euro 800,00).

La motivazione: Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento è pacifico, essendo stato ampiamente dimostrato dalla Procura Federale ed anche lealmente ammesso dal sig. CONTESSI Marino, comparso a dibattimento.

Il calciatore Mirko CIORBA era stato oggetto di una prima richiesta di tesseramento – regolarmente istruita – da parte della Società A.S.D. VENZONE in data 30.08.2011; successivamente, in data 19.03.2012 e quindi nel corso della medesima stagione sportiva, era stato oggetto di ulteriore richiesta di tesseramento da parte della A.S.D. STELLA AZZURRA.

Segue Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTO nei confronti di CIORBA Mirko, CONTESSI Marino e delle società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE

A questo punto (mese di aprile del 2012), il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si avvedeva della seconda richiesta, incompatibile con la prima, e ne disponeva l'archiviazione, pur segnalando il fatto al Presidente del Comitato che a propria volta notiziava di un tanto la Procura Federale.

Il Presidente della A.S.D. STELLA AZZURRA, sig. Marino CONTESSI, ha evidenziato in dibattimento come la sua Società avesse avanzato richiesta di tesseramento confidando pienamente nella parola del calciatore Mirko CIORBA, già loro tesserato, che aveva dato ampia rassicurazione della regolarità della propria posizione; a fronte dei buoni rapporti in essere tra le Società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE, non si era al tempo minimamente dubitato della possibilità di procedere con il tesseramento.

Su tali premesse, appare confermato l'addebito in capo ai deferiti, essendo sanzionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 4 N.O.I.F. («Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva») e 10 C.G.S. il comportamento consistente nel richiedere un secondo tesseramento a stagione in corso, in violazione delle disposizioni federali e dei regolamenti delle Leghe.

E' responsabile il calciatore interessato, ed è altresì responsabile (essendo infatti sempre possibile, prima di compilare una richiesta di tesseramento ed a maggior ragione a stagione già iniziata, effettuare un opportuno accertamento presso il Comitato) il dirigente della Società che, omettendo tutte le verifiche del caso sottoscrive la relativa richiesta e la inoltra all'Ufficio Tesseramento.

È corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti ex art. 23 C.G.S. e congrua la sanzione indicata in giorni 60 di inibizione a carico del Presidente di A.S.D. STELLA AZZURRA, sig. Marino CONTESSI e di euro 533,00 a carico di A.S.D. VENZONE a titolo di responsabilità diretta, per cui la C.D.T. ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei loro confronti.

Sono peraltro congrue le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale (rispettivamente 2 giornate di squalifica a carico del calciatore CIORBA Mirko ed euro 150,00 a carico della A.S.D. VENZONE a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato) riguardo ai soggetti che non hanno patteggiato la pena.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG decide:

con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei loro confronti

- **di applicare ex art. 23 C.G.S. al sig. CONTESSI Marino la inibizione di giorni 60 (sessanta);**
- **di applicare ex art. 23 C.G.S. alla società A.S.D. STELLA AZZURRA l'ammenda di € 533,00 (cinquecentotrentatre) a titolo di responsabilità diretta per fatto del suo presidente;**

provvedendo poi, in prosecuzione, nei confronti degli altri deferiti,

la C.D.T. – FVG decide:

- **di comminare al sig. CIORBA Mirko la squalifica di 2 (due) giornate**
- **di comminare alla società A.S.D. VENZONE l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta) a titolo di responsabilità oggettiva derivante dal fatto addebitato al suo tesserato.**

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Segue Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi) e dall'avv. Luca De Pauli (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 13.09.2012 ha assunto la seguente decisione:

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico di DE MARCO Sereno, presidente della A.S.D. LIVENTINA, nonché la A.S.D. LIVENTINA.

Con raccomandata dd. 21.05.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- **DE MARCO Sereno (presidente della ASD LIVENTINA)**, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 5 commi 1, 4 e 6 lett. b) e d) C.G.S. *“per aver formulato pubblicamente, mediante esplicito riferimento a dialoghi ‘sospetti’ intercorsi tra giocatori della squadra del Gravis, nel corso dell’incontro Liventina-Gravis del 25.09.2011, del seguente tenore: ‘meno male che l’Arbitro era un tuo amico’ e ‘non ci era mai capitato di vedere un Direttore di Gara che dovrebbe essere al di sopra delle parti esultare per un gol di vantaggio’ (della squadra avversaria), giudizi ed affermazioni gravemente lesivi della reputazione dell’Arbitro, ponendo quanto meno in dubbio l’imparzialità del Direttore di Gara in questione che avrebbe avuto accordi o comunque avrebbe parteggiato per una delle squadre in campo”*.
- la **A.S.D. LIVENTINA** per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. *“per le violazioni da ascrivarsi, rispettivamente, al proprio presidente e legale rappresentante, nonché al proprio allenatore”*.

Infatti, il deferimento riguarda anche la posizione dell'allenatore della ASD LIVENTINA, che però è già stato giudicato dalla speciale Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 luglio 2012 svoltasi a Firenze, in relazione ad esternazioni lesive della reputazione del medesimo Arbitro per i medesimi fatti di cui alla medesima gara, pubblicate su un sito Internet. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, con propria delibera pubblicata in c.u. 9 del 20.07.2012 del Settore Tecnico, ha deciso per la squalifica del tecnico fino al 30.09.2012. La C.D.T. FVG ha acquisito d'ufficio tale decisione.

Il dibattito. Convocati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 13.09.2012, in sede di audizione il deferito ha contestato che le sue esternazioni possano essere considerate di pubblico dominio, essendosi limitato a contestarle in uno scritto formale riservato ed indirizzato al presidente del C.R. FVG Sig. Burelli.

Non ha contestato i fatti addebitati al proprio allenatore, che peraltro avrebbe agito in piena autonomia. Dopo approfondita discussione, il deferito, per sé e per la società, ha declinato l'interesse ad un eventuale patteggiamento con la Procura Federale. Queste le conclusioni formulate:

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva:
quanto al sig. DE MARCO Sereno l'inibizione per mesi due;
quanto all'A.S.D. LIVENTINA: € 600,00 (seicento) di ammenda.
Il deferito chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

La motivazione: Il deferimento, nei confronti del presidente DE MARCO e, di conseguenza, in ordine alla asserita responsabilità diretta della società è infondato.

Infatti, l'unica condotta addebitabile al presidente DE MARCO consiste nelle esternazioni da questi indirizzate in una formale censura indirizzata all'attenzione del presidente Burelli.

Tale comunicazione scritta, stante la sua destinazione riservata all'Autorità rappresentativa del Calcio Regionale, non potrà mai essere avvicinata ad una pubblica formulazione di giudizi ed affermazioni gravemente lesivi della reputazione dell'Arbitro, proprio perché di “pubblico” non ha niente. Il fatto che esca in qualche occasione dall'obiettività descrittiva per degenerare in una distorta interpretazione di parte, non è oggetto di contestazione. In ogni caso la stessa formulazione della norma di cui all'art. 5 co. 4 C.G.S. che la Procura assume violata, esclude che l'incolpato abbia posto in essere la violazione: *“5/4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.”* Al contrario, la comunicazione è indirizzata direttamente ed esclusivamente ad una unica persona fisicamente ben individuata, con lo scopo di accendere la sua autorevole attenzione su una condotta ritenuta censurabile (e quindi passibile di sanzione federale) del Direttore di Gara.

Segue Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTO a carico di DE MARCO Sereno e della A.S.D. LIVENTINA.

Quanto alla ASD LIVENTINA La dichiarazione di infondatezza del deferimento in ordine al fatto addebitato al presidente DE MARCO esclude la sussistenza di responsabilità diretta della società.

L'acquisizione della delibera che ritiene l'allenatore responsabile delle effettive pubblicazioni su sito internet di dichiarazioni che la competente C.D. ha ritenuto costituire lesione del prestigio del Direttore di Gara, al contrario, danno piena fondatezza alla responsabilità oggettiva della società per il fatto addebitato al suo tecnico.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG decide:

- **di rigettare, perché infondato, il deferimento del presidente sig. DE MARCO Sereno che, pertanto, viene prosciolto dall'incolpazione;**
- **di comminare alla società A.S.D. LIVENTINA l'ammenda di € 200,00 (due cento) per la sola responsabilità oggettiva derivante dal fatto addebitato al suo tecnico.**

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dal dott. Alessandro Benzoni e dall'avv. Luca De Pauli (componenti effettivi), dall'avv. Severino Lodolo (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 22.09.2012 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO DELLA ASD BUTTRIO avverso la squalifica a tutto il 23.12.2012 a carico del proprio allenatore FEDELE Adriano (in c.u. n° 23 del 13.09.2012).

Con tempestivo reclamo la ASD BUTTRIO impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico del tecnico FEDELE Adriano in questi termini: *“Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 11' del secondo tempo perché, nonostante fosse stato richiamato nel corso del primo tempo, persisteva nel rivolgere ai calciatori della propria squadra epiteti irraguardosi utilizzando espressioni blasfeme; perché, dopo essere stato allontanato, mentre si dirigeva verso l'uscita dal terreno di gioco, proferiva gravi espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro accompagnate da bestemmie; perché, durante il prosieguo della gara, nel mentre si trovava presso la tribuna, continuava ad offendere la terna arbitrale ed incitava i propri calciatori a commettere falli, senza che ciò accadesse per la correttezza di entrambe le squadre durante tutto l'incontro; perché, al termine della gara, aspettava l'arbitro nei pressi del cancello che separa il campo dagli spogliatoi e rivolgeva allo stesso espressioni minacciose e gravemente ingiuriose, sempre accompagnate da bestemmie; il sig. Fedele Adriano risulta squalificato fino al 22 settembre 2012, motivo per cui la squalifica che gli viene inflitta con le suindicate motivazioni decorre dal 23 settembre 2012.”.*

Affermava la società reclamante di non contestare la *“decisione assunta in merito alle esternazioni del n/s allenatore”*, pur tuttavia affermava che tali esternazioni *“sono state espresse in seguito a decisioni arbitrali precedenti assai discutibili”*. Continuava rilevando una serie di *“atteggiamenti attenti se non quasi persecutori”* di alcuni giovani arbitri nei confronti del loro allenatore.

Il reclamo è manifestamente infondato, se non inammissibile per la sua estrema genericità. Infatti le affermazioni prive di concretezza e prive di riscontro probatorio non possono avere alcun peso in qualsivoglia decisione, sia essa di giustizia ordinaria come di giustizia sportiva.

La società conferma la sussistenza di quelle che definisce *“esternazioni”* dell'allenatore e conferma il loro indirizzo al Direttore di Gara, e conclude chiedendo un'equa riduzione della sanzione dopo aver reclamato *“equità, vera giustizia e soprattutto rispetto”*.

In proposito, la C.D.T. deve preliminarmente prospettare il rilievo (forse sconosciuto a chi non è professionalmente addetto alla Giustizia) per cui i concetti di “equità” e “giustizia” non necessariamente collimano, anzi, in senso tecnico, una stessa vicenda giudicata secondo “equità” o secondo “diritto” può portare a provvedimenti diametralmente opposti; deve poi però rilevare che il concetto di “rispetto”, nel caso concreto, è stato gravemente e reiteratamente violato proprio dall’allenatore che ha utilizzato una serie di espressioni dettate non dall’isteria di un momento, ma da una ripetuta volontà di ledere l’onore, la rispettabilità e addirittura il credo religioso del Direttore di Gara. L’allenatore non si è reso artefice di disarticolate espressioni, stereotipate e generalizzate, come spesso succede, ma ha voluto cogliere gli aspetti più intimi, anche se da lui solo presunti, della persona e della personalità dell’Arbitro, mirando a farne sfracelli.

La reiterazione specifica infrasettimanale (vedi squalifica per analogo atteggiamento in c.u. 22 cui lo stesso G.S.T. fa doveroso cenno), la rinnovazione delle offese, delle minacce e delle bestemmie anche dalle tribune, dopo l’espulsione, la specificità e l’odiosità della terminologia utilizzata, con il massimo disprezzo anche per il ruolo di educatore che è insito nella figura dell’allenatore, impediscono in termini assoluti l’accoglimento del reclamo.

La reclamante cerca infine di giustificare la condotta del proprio tecnico anche esponendo di una sua umana problematica momentanea che, pur non documentata, seppur verosimile, non può in ogni caso costituire, per le ragioni sopra esposte, argomento tale da consentire una riduzione della sanzione irrogata dal G.S.T..

PQM

La C.D.T. – FVG, ritenendo di non aggravare la squalifica come sarebbe suo potere ex art. 36/3 C.G.S. **rigetta il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.09.2012.

**Il Presidente
(Renzo Burelli)**